

BREVI RIFLESSIONI SUL VALORE LEGALE DELLA PAGINA WEB

Sotto la vigenza del D.P.R. n. 445/2000 (Meglio noto come Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa o semplicemente TUDA), la Suprema Corte di Cassazione ebbe a sostenere che *“le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e, a prescindere dalla ritualità della produzione, va esclusa la qualità di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all'originale e di riferibilità a un ben individuato momento”* [1]. In tal modo si affermava la totale inidoneità delle pagine web ad essere utilizzate quali strumenti di prova nel processo.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 82/2005 (cosiddetto Codice dell'Amministrazione Digitale o semplicemente CAD) è doveroso verificare se qualcosa è mutato ovvero se le argomentazioni

contenute nella sentenza n. 2912/2004, abbiano ancora carattere di attualità. In effetti le disposizioni d'interesse per l'analisi che segue non hanno subito modifiche rilevanti, di conseguenza, oggi come ieri, si sarebbero potute sviluppare le medesime argomentazioni. Ebbene, nonostante il carattere volatile delle informazioni contenute nelle pagine web rappresenti un dato oggettivo ed incontestabile, è interessante capire attraverso quali pratiche si possa raggiungere un accettabile livello di certezza, tale da indirizzare il convincimento del Giudice sull'attendibilità del documento prodotto in giudizio. L'attenzione va rivolta, innanzitutto, all'art. 20, comma 1bis del suddetto Codice, il quale stabilisce che *“l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità [...]”*. Spetta al Giudice la valutazione sull'attendibilità del documento

informatico pubblicato sul web. Il “documento” in analisi è generalmente privo di qualsiasi sottoscrizione e caratterizzato da volatilità e alterabilità, infatti, la sua produzione, in giudizio, si concretizza nella mera riproduzione (stampa) in formato cartaceo. Ciò è certamente insufficiente, in quanto la pagina originale potrebbe essere stata modificata rispetto alla prima versione pubblicata o, addirittura, non essere più presente in Rete. L'assenza di sottoscrizione, inoltre, è elemento determinante per la riconduzione, della pagina web, alla categoria del documento informatico “semplice” che è definito dal CAD come *“rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”*; lo stesso può essere affermato per il messaggio e-mail. Il CAD ricollega, ai documenti di tal sorta, un valore processuale strettamente connesso al principio del libero convincimento del Giudice. A ciò si aggiunga l'attuale disposto dell'art. 2712 del Codice Civile, il quale, accanto alle tradizionali “riproduzioni meccaniche” già

codificate, per effetto della novella introdotta dall'art. 23 del D.lgs. n. 82/2005, prevede le "riproduzioni informatiche" che formano "piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime". Rimane, ancora in piedi, il problema dell'incertezza sul contenuto e, infatti, per questo il Giudice dovrà valutare, di volta in volta, le caratteristiche di attendibilità del documento prodotto. Neppure l'eventuale disconoscimento da parte di colui "contro il quale" il documento è prodotto impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova (in tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6090/2000) [2]. È fondamentale

che la parte interessata alla valutazione positiva del documento, produca, oltre all'esemplare cartaceo, anche una copia digitale della pagina web (salvata in locale tramite l'apposita funzione del browser) comprensiva di codice sorgente HTML (che comprende per esteso tutti gli indirizzi cui puntano i links), dell'indirizzo IP del server web cui si è collegati (potrebbe, infatti capitare che all'indirizzo digitato corrispondano due o più pagine web diverse) e di tutti gli altri elementi che potrebbero indirizzare, in senso univoco, la decisione del giudice, suffragata anche dal parere di un consulente all'uopo nominato. Si potrebbero, altresì, salvare tutti i file suddetti in un'unica cartella, successivamente compressa, e apporvi la firma digitale. In tal modo i documenti sarebbero associati ad un "segno digitale" più "forte" [3].

Quanto brevemente illustrato, non conferisce certezza al valore probatorio della pagina web, bensì buona prassi che, se rispettata, fornisce al Giudice chiari indizi di autenticità del materiale prodotto.

[1] Cassazione civile, sez. lav., 16 febbraio 2004, n. 2912 in Giurisprudenza Italiana 2004, 1355.

[2] Cassazione civile, sez. II, 26 gennaio 2000, n. 866 in Massimario di Giustizia Civile 2000, 151.

[3] Sul valore probatorio della firma digitale si veda M. Farina, *Diritto e nuove Tecnologie*, collana "Temi di diritto dell'impresa, della comunicazione e dell'arte" diretta da Salvo Dell'Arte, Edizioni Expert 2007.

LAVORI IN UNA GRANDE AZIENDA?

risparmia con

L'ABBONAMENTO MULTIPLO

più copie a disposizione e sconti fino al 55%

Le riviste verranno imbustate separatamente con indicato la persona e/o l'ufficio a cui sono destinate e verrà effettuata una unica spedizione

per conoscere le varie opportunità e scegliere quella che più ti soddisfa chiedi informazioni a:

abbonamenti@gruppoinfomedia.it

o invia questo modulo al numero di fax:

0587/732232

I TUOI DATI

Nome _____ Cognome _____ Ditta _____
Via _____ C.A.P. _____ Città _____ Prov. _____
Tel. _____ Fax _____ E-mail _____